

Carpi (MO), 07/01/2025

A tutte le aziende clienti

Circolare informativa.

OGGETTO: Sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti).

Con l'avvio del nuovo anno diventa operativo il sistema RENTRI ovvero il Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti.

Si tratta in estrema sintesi di una piattaforma telematica dedicata alla registrazione dei dati di produzione dei rifiuti e per i movimenti di cessione (trasporto - recupero - smaltimento).

A questo proposito si evidenzia che il Sistema RENTRI ed il portale dedicato che lo rende operativo non rappresentano un sistema di tracciamento e controllo in quanto realizza solo la raccolta dati.

Il Sistema RENTRI pertanto NON svolgerà alcun tipo di verifica / controllo di coerenza dei dati inseriti (la responsabilità di gestione dei rifiuti e dei dati registrati / trasmessi resta quindi ancora totalmente a carico delle singole imprese aderenti come nella situazione attuale già in essere).

Il Sistema RENTRI andrà progressivamente a sostituire gli obblighi attualmente vigenti in materia di registro di carico / scarico, formulario identificativo Rifiuti (FIR) e denuncia annuale MUD con un sistema di registrazione digitale che sarà attivo sul seguente portale telematico: www.rentri.gov.it

Il sistema RENTRI entra nel vivo della sua attuazione a partire dal corrente mese di gennaio 2025 e con scadenze differenziate secondo la dimensione d'impresa e la tipologia di rifiuti prodotti toccherà quasi tutte le imprese.

Con riferimento alle IMPRESE PRODUTTRICI INIZIALI DI RIFIUTI, si fornisce nel seguito una sintesi dei soggetti obbligati all'adesione, degli adempimenti da attuare e delle tempistiche di attuazione.

1- SOGGETTI OBBLIGATI all'adesione al sistema RENTRI

Sono tenuti ad aderire e quindi ad iscriversi al RENTRI tutti i Produttori Iniziali di rifiuti **PERICOLOSI** (indipendentemente dal numero di dipendenti in forza) e i Produttori Iniziali di rifiuti **NON pericolosi** che abbiamo **più di 10 dipendenti**.

Nel sistema RENTRI i soggetti obbligati all'adesione sono definiti OPERATORI.

Per quanto attiene al conteggio del numero di dipendenti si evidenzia quanto segue:

... “il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è riferito all’impresa (nel suo complessivo totale) e non alla singola unità locale. Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative (rif. DM 18/04/2005). Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima”

In base al n. dei dipendenti dell’impresa e con riferimento alla presenza di rifiuti PERICOLOSI e/o NON PERICOLOSI, sono stati definiti tempistiche diverse di adesione al Sistema RENTRI.

Al successivo punto 3 (**tabella 1**) è definito il calendario di attuazione del Sistema RENTRI e degli obblighi di adesione per le varie tipologie / dimensione d’impresa.

L’adesione (iscrizione) al Sistema RENTRI avverrà seguendo i seguenti passaggi:

- 1- ACCREDITAMENTO OPERATORE tramite modalità digitale SPID, CIE o CNS di un rappresentante dell’impresa.
- 2- INDICAZIONE su Sistema RENTRI delle PERSONE INCARICATE ad operare sulla piattaforma del sistema stesso, ovvero le persone, interne o esterne all’azienda, che potranno operare sul RENTRI per conto dell’operatore (a questo riguardo si evidenzia che l’operatore aderente al Sistema RENTRI può anche scegliere di delegare una associazione di categoria ad operare per il proprio conto).
- 3- VERSAMENTO dei diritti di segreteria e del contributo ANNUO.

2- NUOVI modelli di Registro Carico / Scarico e nuovi Formulare Identificazione Rifiuti (FIR)

Il Sistema RENTRI ha previsto l’adozione di nuovi Registri di Carico / Scarico e nuovi Formulare Identificazione Rifiuti (FIR).

Nella fase transitoria, che condurrà alla messa a regime completa del Sistema RENTRI, i nuovi modelli di Registri di Carico / Scarico e i nuovi Formulare Identificazione Rifiuti (FIR) dovranno essere utilizzati in formato cartaceo.

I Registri di Carico / Scarico saranno vidimati c/o le CCIAA di competenza territoriale mentre i Formulare Identificazione Rifiuti (FIR) dovranno essere vidimati SOLO in modalità digitale.

Si evidenzia che i registri di carico e scarico della fase transitoria saranno via via abbandonati passando al sistema totalmente “digitale” secondo le scadenze di adesione previste alla tabella 1 del successivo punto 3.

I Formulare Identificazione Rifiuti (FIR) invece diverranno obbligatori per tutti e indistintamente nel formato totalmente “digitale” a partire dalla data del 13/02/2026.

Attraverso la sezione “Servizi di supporto” presente sul portale del Sistema RENTRI è possibile provvedere ad emettere, vidimare e compilare i formulari (FIR), compilare il registro, ecc.

Il Sistema RENTRI prevede anche la possibilità per le imprese che già utilizzano o che decideranno di utilizzare specifici software dedicati per la gestione dei rifiuti di trasmettere i dati allo stesso portale RENTRI tramite l’interfaccia dedicata all’interoperatività dei gestionali esterni.

3- CALENDARIO per obblighi di adesione e per l’attuazione delle novità del Sistema RENTRI.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le scadenze temporali di adesione ed attuazione del Sistema RENTRI per le imprese produttrici iniziali di rifiuti.

Tab: 1 – Tempi di attuazione RENTRI

	OBBLIGO per iscrizione al Sistema RENTRI:	OBBLIGO del Registro Rifiuti in formato totalmente digitale ⁽¹⁾	OBBLIGO del Formulario Rifiuti (FIR) in formato totalmente digitale ⁽²⁾
GRUPPO 1: Produttori iniziali di rifiuti speciali PERICOLOSI e NON PERICOLOSI con più di 50 dipendenti.	Dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	Dal 13/02/2025	Per tutti i soggetti dal 13/02/2026
GRUPPO 2: Produttori iniziali di rifiuti speciali PERICOLOSI e NON PERICOLOSI con più di 10 dipendenti.	Dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025	Dalla data di iscrizione al RENTRI	
GRUPPO 3: Produttori iniziali di rifiuti speciali PERICOLOSI fino a 10 dipendenti.	Dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	Dalla data di iscrizione al RENTRI	

⁽¹⁾ Dal 13/02/2025, le aziende del primo gruppo obbligate alla iscrizione RENTRI dovranno compilare e vidimare il registro in modalità digitale.

Le aziende che invece si iscriveranno negli scaglioni di cui alle scadenze temporali successive, dovranno utilizzare il nuovo modello di registro, in formato cartaceo vidimato alla CCIAA di competenza, fino al momento dell’iscrizione effettiva al RENTRI.

⁽²⁾ Dal 13/02/2025 di evidenza che **TUTTI** i produttori iniziali di rifiuti (iscritti o non iscritti che siano) dovranno necessariamente utilizzare il nuovo modello di Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), in formato cartaceo e vidimato digitalmente.

Dal 13/02/2026 **TUTTE** le imprese dovranno utilizzare il Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) esclusivamente in formato digitale (abbandono definitivo del cartaceo).

4- PERIODO TRANSITORIO per la tenuto del Registro di Carico e Scarico rifiuti.

Si evidenzia che fino alla data del 12/02/2025 si continuano ad utilizzare i “vecchi” registri di carico e scarico.

Successivamente, a partire dalla data del 13/02/2025 scatteranno i seguenti obblighi:

- 1- Le imprese obbligate all'iscrizione RENTRI entro il 13/02/2025 (imprese oltre i 50 dipendenti) dovranno necessariamente utilizzare SOLO il nuovo registro in formato digitale e quindi abbandonare in modo definitivo del vecchio registro cartaceo. Per queste imprese sul portale RENTRI si dovrà procedere alla creazione del registro digitale ed alla relativa vidimazione anch'essa digitale.
- 2- Le imprese obbligate all'iscrizione RENTRI negli scaglioni successivi ovvero 14/08/2025 e 13/02/2026 fino alla data della loro adesione dovranno obbligatoriamente utilizzare il nuovo modello di registro in formato cartaceo e vidimato c/o la CCIAA di competenza. Quando queste imprese formalizzeranno la loro adesione al RENTRI da quel momento in avanti anche loro dovranno utilizzare SOLO il registro digitale (abbandonando definitivo del cartaceo). Il registro cartaceo transitorio dovrà essere creato sul portale RENTRI, scaricato per la stampa e poi vidimato c/o la CCIAA di competenza.

In relazione all'adozione del nuovo registro di carico e scarico si evidenzia quanto segue:

- Le pagine dei vecchi registri attualmente in uso e non più utilizzate dovranno essere barrate.
- I dati inseriti nei nuovi registri dovranno essere trasmessi al RENTRI per l'acquisizione formale definitiva almeno una volta / mese ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui i dati sono stati inizialmente registrati.
- Una volta / anno si deve provvedere alla creazione del file per la “conservazione a norma”.

5- PERIODO TRANSITORIO per i Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR)

Anche per quanto riguarda i Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) si evidenzia che fino alla data del 12/02/2025 si continuano ad utilizzare i “vecchi” formulari

Dal 13/02/2025 si dovranno invece utilizzare esclusivamente i nuovi modelli dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), in formato cartaceo e vidimati digitalmente a partire dal 23/01/2025 (per i FIR a differenza dei registri non è più possibile la vidimazione c/o la CCIAA di competenza).

I soggetti che al 13/02/2025 non abbiano ancora l'obbligo di iscrizione in quanto appartenenti alle categorie con obbligo alle scadenze successive, dovranno registrarsi al portale del Sistema RENTRI, nella sezione riservata ai “produttori non iscritti” e procedere alla creazione del nuovo FIR da vidimare digitalmente.

I soggetti con obbligo di iscrizione al RENTRI entro il 13/02/2025, a partire da quella stessa data dovranno invece iniziare obbligatoriamente ad utilizzare il FIR in formato totalmente digitale.

In relazione all'adozione dei nuovi FIR si evidenzia quanto segue:

- La restituzione del FIR compilato da parte del destinatario del rifiuto ceduto potrà avvenire “a mano”, via PEC o tramite il servizio del portale RENTRI.
- A partire dalla data del 13/02/2026 i dati dei FIR **digitali** relativi a rifiuti pericolosi dovranno essere trasmessi al RENTRI tramite interoperabilità dei sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal portale stesso, entro 10 giorni lavorativi dalla data di scarico del rifiuto.

Possibilità di delega per la compilazione FIR allo smaltitore / trasportatore:

In caso di necessità è sempre possibile, con apposita delega, conferire mandato allo smaltitore / trasportatore per la redazione iniziale (emissione) del relativo Formulario Identificazione Rifiuto (FIR).

6- COSTI DI ADESIONE al Sistema RENTRI (contributo adesione e diritti di segreteria)

Innanzitutto, si evidenzia che i pagamenti previsti per i contributi di adesione e per i diritti di segreteria RENTRI dovranno avvenire tramite la piattaforma di pagamento PagoPA.

I diritti di segreteria per l'adesione al Sistema RENTRI sono stati definiti in **€ 10,00** e sono da versare per ogni unità locale iscritta.

Inoltre, al momento della prima iscrizione al RENTRI, si devono versare anche i seguenti contributi di adesione relativi al primo anno:

- **€ 100 €** per ogni unità locale iscritta relativamente ad operatori (imprese) con più di 50 dipendenti (aziende del primo gruppo con obbligo di adesione);
- **€ 50 euro** per ogni unità locale iscritta per operatori (imprese) tra 11 e 50 dipendenti (aziende del secondo gruppo con obbligo di adesione);
- **€ 15 euro** per ogni unità locale iscritta per operatori (imprese) diversi da quelli sopra indicati ovvero appartenenti alle imprese del terzo gruppo con obbligo di adesione.

IMPORTANTE (contributo annuale periodico):

Negli anni successivi al primo (anno solare in cui è avvenuta l'iscrizione iniziale), ogni azienda iscritta deve versare un nuovo contributo annuale di adesione al RENTRI.

Questo contributo dev'essere versato entro la data del **30 APRILE** di ogni anno successivo al primo.

Gli importi dei contributi annuali di adesione da versare al RENTRI per gli anni successivi al primo sono così definiti:

- **€ 60** per ogni unità locale iscritta relativamente ad operatori (imprese) con più di 50 dipendenti (aziende del primo gruppo con obbligo di adesione);
- **€ 30** per ogni unità locale iscritta per operatori (imprese) tra 11 e 50 dipendenti (aziende del secondo gruppo con obbligo di adesione);
- **€ 10** per ogni unità locale iscritta per operatori (imprese) diversi da quelli sopra indicati ovvero appartenenti alle imprese del terzo gruppo con obbligo di adesione.

7- AREA DEMO del portale telematico RENTRI (prove di operatività e info del sistema)

Si evidenzia che, per chi desidera approfondire le problematiche operative sintetizzate nella presente circolare informativa e per chi vuole nel caso provare a “fare pratica” con gli adempimenti del sistema RENTRI, è possibile accedere all’area **RENTRI-DEMO** dedicata del portale RENTRI accedendo al seguente indirizzo web: <https://www.rentri.gov.it/demo>

L’accesso all’area dimostrativa, **RENTRI-DEMO**, avviene con modalità e funzionalità del tutto analoghe a quelle del portale ufficiale e, oltre a consentire la risoluzione tempestiva di eventuali aspetti tecnici legati all’uso del sistema informativo, permette agli utenti interessati di:

- analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di registrazione;
- verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
- verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la creazione dei nuovi registri cronologici di carico e scarico in formato cartaceo;
- verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la vidimazione e per la creazione dei nuovi formulari di identificazione rifiuto (FIR) in formato cartaceo;
- testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi (software gestionali dedicati) degli utenti ed il sistema RENTRI.

Si segnala che con l’accesso area **RENTRI-DEMO** è inoltre possibile:

- accedere alla sezione SUPPORTO, per leggere tutte le FAQ pubblicate e seguire presentazioni e tutorial relativi al Sistema RENTRI
- accedere alla sezione DECRETI DIRETTORIALI e scegliere nel menù a tendina “Modalità operative” e “Istruzioni, manuali e guide” per avere indicazioni e dettagli su come operare sul portale del sistema RENTRI.

Studio FIA resta a disposizione delle aziende clienti per ogni necessità relativa al corretto recepimento degli obblighi del sistema RENTRI.